



**ISTITUTO COMPRENSIVO
UMBERTO I
PITIGLIANO**

Anni scolastici 2010/2011 - 2011/2012 – 2012/2013

***REGOLAMENTO
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO***

**Approvato con delibera n. 17
del Consiglio di Istituto del 23/11/2010
(Validità triennale)**

In considerazione del ruolo che la scuola deve svolgere nella formazione dei futuri cittadini, si è ritenuto opportuno ribadire e precisare le regole di comportamento, procedendo ad una revisione del regolamento già in vigore e tenendo presenti i seguenti principi:

- 1) applicazione di sanzioni di natura non repressiva e proporzionali al danno
- 2) risarcimento del danno

Riferimento normativo del regolamento è lo "Statuto delle studentesse e degli studenti" (D.P.R. 24.06.1998, n. 249).

REGOLE GENERALI DI DISCIPLINA E SICUREZZA

Art. 1

La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

Art. 2

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza e la realizzazione del diritto allo studio (Costituzione, Convenzione Internazionale di New York).

Art. 3

La comunità scolastica contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.

Art. 4

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 5

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata.

Art. 6

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Art. 7

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Art. 8

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dal Regolamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Art. 9

Gli alunni hanno diritto ad essere informati sui metodi di interrogazione e sui criteri valutativi di ogni singolo professore.

Art. 10

Gli alunni hanno diritto ad una programmazione delle verifiche scritte (compiti in classe) tale da consentire lo svolgimento di una sola prova al giorno.

Art. 11

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta rispetto al tempo scuola e alle opportunità di ampliamento dell'offerta formativa.

Art. 12

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

Art. 13

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

Art. 14

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del D.S., dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Art. 15

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui agli art. 1-4.

Art. 16

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto.

Art. 17

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Art. 18

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 19

Il comportamento degli alunni deve essere improntato al massimo rispetto per tutto il personale scolastico, per le strutture e per i materiali didattici.

VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Art. 20

La ricreazione per la scuola secondaria di I grado si svolge in classe sotto la sorveglianza del docente; è consentito recarsi in bagno due alla volta.

Art. 21

Al di fuori del momento della ricreazione e dell'ultima ora di lezione, per evitare inutili interruzioni è consentito recarsi in bagno solo se strettamente necessario, salvo presenza di certificazione medica.

Art. 22

Nel tempo intercorrente fra la fine della refezione e l'inizio delle lezioni, i ragazzi possono sostare nei cortili adiacenti all'edificio scolastico sorvegliati dai propri insegnanti e svolgere attività non pericolose.

REGOLAMENTAZIONE RITARDI E ASSENZE

Art. 23

L'ingresso a scuola avviene alle h. 8,00 per l'inizio delle attività.

L'orario di ingresso dovrà essere rigorosamente rispettato da tutti gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria. In casi eccezionali i ragazzi sono ammessi alla lezione fino alle 8,10

Art.24

Gli alunni entrano in classe nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni; in caso di ritardo superiore a quello previsto l'alunno o il genitore accompagnatore devono presentare la motivazione sull'apposito libretto; nel caso in cui l'allievo non abbia con sé la giustificazione, verrà informata la famiglia per prendere i relativi provvedimenti.

Art. 25

Il ritardo o l'uscita anticipata viene giustificata dal preside o da un suo collaboratore; le assenze sono giustificate dal docente che ha la prima ora di lezione.

Art. 26

In caso di ritardi motivati gli alunni devono essere giustificati per iscritto sul libretto delle comunicazioni e in ogni caso devono rispettare il cambio dell'ora sotto la vigilanza dei genitori

Dopo tre ritardi, non motivati, viene avvisato il D.S. o un suo delegato per gli opportuni interventi.

In ogni caso non può essere impedita la frequenza scolastica, senza un preciso provvedimento del Capo d'Istituto.

Le assenze per motivi di salute, superiori a cinque giorni compresi i festivi, dovranno essere giustificate con certificazione medica.

Le assenze, per motivi di famiglia, di salute e/o per qualsiasi motivo, anche di un solo giorno, dovranno essere giustificate dalle famiglie, con motivazione scritta, di cui si assumono la piena responsabilità, su apposito libretto.

Art. 27

Ripetute assenze vengono segnalate al D.S. o a un suo delegato per gli opportuni interventi educativi. Qualora l'assenza risultasse palesemente ingiustificata la scuola contatterà la famiglia per eventuali chiarimenti.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 28

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica

Art.29

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento in taluni casi possono interferire sulla valutazione del profitto (D.P.R. 22/06/2009 n.122)

Art.30

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dall'altrui personalità.

Art. 31

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 32

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai 15 giorni. Il provvedimento è sempre adottato da un organo collegiale.

Art. 33

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica anche attraverso lo svolgimento dei compiti assegnati.

Art 34

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto dell'art. 33.

Art. 35

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 36

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 37

Il personale scolastico che rilevi da parte degli allievi un comportamento scorretto (turpiloquio, appropriazione indebita di oggetti altrui, vandalismo, minacce, violenze, etc.. inosservanza delle disposizioni organizzative e delle norme di sicurezza ecc..) (cfr. tabella

allegata art.3 "Integrazione al Regolamento di Disciplina") è tenuto ad annotarlo nel registro di classe, a riferirlo al capo d'istituto e comunicarlo alla famiglia.

Sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- Richiamo verbale da parte del docente
- Ammonizione scritta da parte del docente
- Richiamo verbale da parte del Dirigente scolastico;
- Ammonizione scritta da parte del Dirigente scolastico;

(Queste ultime due sanzioni saranno seguite da una comunicazione scritta alla famiglia)

Dopo tre note sul registro di classe per i motivi sopra riportati viene convocato il Consiglio di classe per decidere la sanzione da applicare allo studente.

Nel caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari la sanzione disciplinare della sospensione fino a 15 giorni rientra nella competenza del consiglio di classe.

Se viene arrecato danno al patrimonio della scuola:

- a) Lo studente responsabile o i suoi genitori dovranno provvedere al risarcimento;
- b) Nel caso sia accertata l'intenzionalità si procederà con le norme di cui all' art. 32;
- c) Nel caso non ci sia un responsabile dichiarato o il colpevole non venga colto in flagrante tutti gli allievi potenzialmente in grado di compiere il danno dovranno fornire in parti uguali il risarcimento.

Art. 38

Collaborando e dialogando con i genitori e gli studenti viene concordato che questi ultimi sono tenuti ad un abbigliamento adeguato all'istituzione scolastica.

Art. 39

Telefonini – Divieto di usare il telefonino e di tenerlo acceso all'interno dell'istituto e/o durante visite guidate e uscite brevi. In caso di necessità gli alunni possono usufruire dell'apparecchio telefonico della scuola. In caso di ritiro del telefonino, per la restituzione uno dei genitori dovrà recarsi dal Dirigente Scolastico per la restituzione del telefonino stesso.

In caso di reiterata infrazione (3 volte) si riunirà il Consiglio di classe per stabilire la sanzione.

Inoltre, in base alla normativa vigente (Direttiva n.104 del 30/11/2007), chi diffonde tramite Internet o MMS registrazioni audio/video con dati personali altrui non autorizzati incorre in multe che vanno da un minimo di 3 a un massimo di 30.000 € da parte dell'Autorità Garante della Privacy e in sanzioni disciplinari che spettano alla scuola. (cfr. tabella allegata art.3 "Integrazione al Regolamento di Disciplina").

Art. 40

Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui all'art. 37 è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno.

Art. 41

L'organo di garanzia interno è composto da un docente, da due genitori, dal Dirigente scolastico e dal presidente del Consiglio d'Istituto.

Art. 42

I membri sono nominati dalla giunta esecutiva del Consiglio di Istituto su proposta del Dirigente scolastico e restano in carica fino al rinnovo del Consiglio di Istituto.

USCITA ALUNNI FUORI ORARIO

Art.43

All'inizio di ogni anno scolastico si procederà alla richiesta di autorizzazione annuale ai genitori degli alunni per consentire l'uscita, a piedi o con lo scuolabus, nell'ambito del territorio attraverso un patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

Art. 44

L'uscita degli alunni prima del termine delle lezioni è permessa solo per seri e giustificati motivi su richiesta scritta dei genitori e presentata al docente della prima ora. In questi casi i genitori sono pregati di rispettare i seguenti criteri per l'uscita:

- 1) cambio dell'ora
- 2) termine dell'orario antimeridiano
- 3) ritiro dell'alunno da parte di un familiare o di un suo delegato

Nel caso in cui gli alunni abbiano la necessità di lasciare la scuola durante l'orario delle attività, perché seriamente indisposti, verranno avvertiti i genitori affinché provvedano a prelevare l'alunno.

Per evitare la non reperibilità dei genitori a domicilio, gli stessi, sono tenuti a lasciare altri recapiti telefonici.

E' previsto prelevare l'alunno durante il servizio di refezione scolastica solo in caso di seri e giustificati motivi da parte della famiglia. In tal caso l'alunno esce alle 13,00 e rientra alle ore 13,40.